

Russia: Competenza esclusiva del tribunale economico russo nel caso di soggetti sanzionati

Circa un anno fa, l'**8 giugno 2020** con la **Legge Federale n. 171** sono stati approvati due nuovi articoli del Codice di procedura civile (APK) che stabiliscono la competenza esclusiva dei tribunali economici russi per le controversie con la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali sono state introdotte le misure restrittive da parte di stati esteri e/o enti pubblici di stati esteri.

Secondo le modifiche introdotte, il tribunale economico russo ha competenza esclusiva (i) sulle controversie con la partecipazione dei soggetti sanzionati, nonché (ii) nei casi in cui la controversia è sorta dalle misure restrittive introdotte da uno stato estero e/o da suoi enti pubblici, ad eccezione dei casi in cui un accordo internazionale della Federazione Russa oppure un accordo tra le parti stabilisca la competenza dei tribunali esteri, arbitrati commerciali internazionali siti al di fuori del territorio della Federazione Russa.

Si intendono soggetti sanzionati sia le persone fisiche sia quelle giuridiche russe, nonché le persone giuridiche straniere nei confronti delle quali sono state introdotte le restrizioni a seguito dell'introduzione delle restrizioni nei confronti delle persone fisiche o giuridiche russe.

Tali soggetti hanno diritto, tra l'altro, di chiedere al tribunale russo di pronunciare il divieto di instaurare o proseguire un contenzioso in un tribunale estero, arbitrato commerciale internazionale, siti al di fuori della Federazione Russa.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui la clausola arbitrale

concordata tra le parti preveda la competenza di un tribunale estero o di un arbitrato commerciale internazionale sito all'estero ma non possa essere eseguita a causa delle restrizioni che in tal modo impediscono al soggetto sanzionato l'accesso alla giustizia.

Tuttavia, le nuove disposizioni non impediscono il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza estera o un lodo arbitrale emessi su domanda del soggetto sanzionato o nel caso in cui il soggetto sanzionato non si è opposto all'esame della controversia da parte del tribunale estero o arbitrato commerciale internazionale, siti al di fuori della Federazione Russa.

Roma, 21 maggio 2021

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.